

REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

1. Scopo e campo di applicazione
2. Modalità di gestione del SVS
3. Ambito del trattamento consentito agli incaricati
4. Riferimenti

## 1.Scopo e campo di applicazione

### 1.1 Premessa

Per meglio tutelare l'incolumità e la sicurezza fisica degli utenti delle strutture ospedaliere, nonché dei dipendenti, l'Azienda Sanitaria ha installato un sistema di videosorveglianza (SVS) nelle aree considerate critiche, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti, dei visitatori, e la protezione dei beni di proprietà dell'azienda, dei dipendenti, dei parenti e dei lavoratori che prestano la loro opera all'interno della struttura aziendale.

Il presente Regolamento disciplina finalità e modalità di gestione del SVS, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) e s.i.m. ed al provvedimento del Garante (8 aprile 2010) in materia di videosorveglianza.

### 1.2 Finalità del SVS

In particolare le finalità che il SVS persegue sono: prevenire furti o altri eventi illeciti/indesiderati agendo come deterrente; ricostruire a posteriori il contesto a seguito di segnalazione di furto od altro evento illecito/indesiderato, fornendo alle Autorità competenti immagini che possano facilitare le eventuali indagini per l'individuazione di eventuali colpevoli di fatti illeciti, nonché supportare il coordinamento dei soccorsi e/o l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenze (incendio/esplosione etc.) supportare il coordinamento dei soccorsi e/o l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenze (incendio/esplosione etc.).

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, l'Azienda non utilizza le immagini prodotte dal SVS al fine di controllo delle attività lavorative dei dipendenti e degli altri lavoratori.

### 1.3 Bilanciamento degli interessi

La tutela di persone e beni all'interno dell'Azienda deve avvenire nel rispetto dei diritti di riservatezza dei pazienti, dei loro familiari/accompagnatori, nonché di tutti i dipendenti/collaboratori, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dallo Statuto dei Lavoratori.

## 2.Modalità di gestione del SVS

### 2.1 Luoghi di installazione

Le telecamere (TC) sono di regola collocate: Accessi principali dei presidi ospedalieri Corridoi interrati e dei piani rialzati dei presidi. Aree di accesso ai reparti e strutture. Aree di attesa (CUP, PS, uffici ricevimento) Area Sala Server dei sistemi informativi. corridoi di accesso ai servizi di Radiologia, Laboratorio ingresso dei magazzini di Farmacia ed economale. perimetro interno. perimetro esterno, in

particolare i cancelli di ingresso ai presidi. corridoi del piano della Direzione. prossimità delle casse automatiche. piazzuole di smaltimento dei rifiuti .parcheeggi auto interni ai presidi

## 2.2 Funzionalità previste

Le TC possono essere fisse o brandeggiabili, con consultazione in tempo reale e/o in differita.

Ove brandeggiabili, le TC consentono al personale di portineria di puntare il focus e zoomare a secondo delle necessità.

Le scelte in merito a tipologia di telecamera e alla modalità di consultazione sono avvenute secondo un principio di pertinenza e proporzionalità.

Tutte le immagini sono registrate e conservate per un tempo massimo di 7 giorni, in conformità ai limiti posti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Trascorso questo tempo le immagini vengono automaticamente cancellate e sovrascritte.

## 2.3 Elenco delle TCM installate

L'elenco delle TC è aggiornato e conservato a cura della Direzione ed essendo un documento riservato vi possono avere accesso esclusivamente l'autorità giudiziaria, dietro richiesta, e la Direzione dei PP.OO. e dei Distretti.

Nell'elenco, per ciascuna TC, vengono indicate le caratteristiche tecniche, le modalità di utilizzo (monitoraggio in tempo reale o sola registrazione), la localizzazione, eventuali specifiche di configurazione (es. per quante ore è accesa; se si attiva solo al movimento delle persone, ecc.) e il supporto di registrazione su cui le immagini vengono memorizzate.

## 2.4 Registrazione delle immagini

I supporti di registrazione sono opportunamente backuppati onde ridurre al minimo il rischio di perdita di dati, nell'ambito dei 7 giorni di legge.

## 2.5 Modalità di gestione del sistema

La gestione del sistema avviene secondo una duplice modalità, diversa a secondo dei metodi di accesso alle immagini: a) in tempo reale b) consultate in differita, solo su esplicita richiesta dell'autorità giudiziaria.

Di regola, il primo tipo di immagini si riferisce a TC poste sui luoghi esterni, perimetrali e di accesso ai presidi; il secondo tipo di immagini si riferisce a TC installate negli spazi interni dei presidi. L'installazione e il corretto funzionamento delle TC e di ogni altro supporto tecnologico è garantito dal Servizio di Vigilanza.

### 2.5.1 Siti esterni: monitoraggio in tempo reale

Le immagini acquisite mediante le telecamere collocate sul perimetro esterno ed in corrispondenza dei relativi accessi veicolari e pedonali, vengono visualizzate in tempo reale su monitor situati presso la portineria. A tal fine il personale della portineria è stato appositamente individuato quale incaricato agli specifici trattamenti. Le TC vengono opportunamente configurate al fine di attivare, solo in presenza di determinate condizioni di anomalia (es. presenza di individui in zone e/o orari che non li prevedono), opportuni segnali acustici o grafici che richiamino l'attenzione del personale di portineria, senza così obbligarlo a un'attenzione fissa e continuativa sul monitor. Lo scopo prevalente di questo tipo di installazione è quello di dare immediata evidenza di situazioni anomale o evidentemente illecite, sulle quali l'Azienda ritiene di dover intervenire nel più breve tempo possibile, per esempio a tutela dell'integrità delle persone o del patrimonio. Il personale della portineria, qualora rilevi un'anomalia a monitor tale da mettere o da poter mettere a rischio la sicurezza delle persone o delle cose, mette in atto le procedure ritenute più idonee ai comportamenti da adottare nelle varie emergenze (sanitarie, incendio, furto, manomissione o ingressi non autorizzati etc.).

### 2.5.2 Consultazione in differita delle immagini

La scelta di registrare le immagini senza monitoraggio in tempo reale è dettata sia dalla convinzione di inefficacia della stessa in termini di riduzione delle probabilità di furti ed altri atti illeciti, sia dalla necessità di fornire le massime garanzie ai dipendenti/collaboratori di non essere osservati in alcun modo durante lo svolgimento delle loro attività lavorative.

## 2.6 Accesso alle immagini registrate

### 2.6.1 Richiesta di accesso

L'accesso alle immagini registrate avviene su richiesta di: 1. Autorità giudiziaria 2. Direzione dei PP.OO. e dei Distretti.

La richiesta deve essere adeguatamente motivata e deve prevedere tutti i dettagli spazio-temporali necessari al rapido e corretto recupero delle immagini. L'Autorità Giudiziaria invia la richiesta alla Direzione PP.OO, dei Distretti, a seconda delle competenze, per autorizzazione. Può essere richiesta la produzione di copia digitale su DVD delle immagini relative al periodo e alla TC indicati nella richiesta.

#### 2.6.1.1 Tempestività della richiesta

La richiesta va formulata e inviata con la massima celerità, considerati i pochi giorni a disposizione per rivedere le immagini (max 7 giorni). La Direzione PP.OO e dei Distretti al momento dell'arrivo della richiesta cura che non siano ancora trascorsi i 7 giorni (pari a 168 ore) dalla data-ora dell'evento di cui si chiedono le immagini. Se ci si trova ancora in tempo utile (e quindi le immagini verosimilmente non sono ancora state cancellate), ma ci si trova in prossimità della scadenza delle 168 ore, la Direzione chiede formalmente al Servizio di Vigilanza di sospendere la cancellazione automatica dei dati sul

registratore interessato per lo stretto tempo necessario ad accedere alle immagini, secondo la procedura sotto riportata. Una volta acquisite le immagini interessate, il Servizio di Vigilanza ripristina la cancellazione automatica delle immagini registrate da più di 168 ore.

#### 2.6.2 Consultazione delle immagini

La trasmissione delle immagini su apposito supporto informatico viene tecnicamente effettuata con il supporto del personale tecnico del Servizio di Vigilanza.

La consegna del supporto contenente le immagini deve essere verbalizzata. Il verbale deve riportare la firma del consegnatario e del ricevente che ne trattiene copia per copia per gli usi consentiti.

#### 2.6.3 Riproduzione delle immagini

La produzione di eventuale copia delle immagini su DVD viene effettuata in presenza e su stretta indicazione della Direzione dei PP.OO. o dei Distretti

#### 2.6.4 Consegna delle immagini agli aventi diritto

L'invio al richiedente della copia prodotta è a cura della Direzione dei PP.OO. Per motivi di protezione dei dati è vietata la trasmissione delle immagini riprodotte attraverso la posta elettronica.

#### 2.7 Accesso alle immagini in caso di emergenza e o urgenza

In caso di emergenza incendio o comunque in caso di pericoli che necessitano di interventi immediati la Direzione dei PP.OO. o dei Distretti ha facoltà di far rimuovere i blocchi messi a salvaguardia della visualizzazione delle telecamere in tempo reale e conseguentemente è possibile consentire la visualizzazione immediata di tutte le telecamere al fine di meglio coordinare i soccorsi.

La conseguente disattivazione dei blocchi deve essere documentata in apposito verbale con indicazione della data, della durata e della motivazione. Il ripristino della situazione di normalità comporta la riattivazione dei blocchi.

#### 2.8 Monitoraggio del sistema

Periodicamente (almeno una volta a settimana) gli addetti alla Vigilanza verificano che tutte le telecamere installate siano funzionanti e che non presentino segni di manomissione. Eventuali malfunzionamenti o anomalie devono di regola essere segnalate per gli interventi conseguenti, salvo che tali anomalie non rappresentino in sé circostanza più grave, tale da dover essere denunciata alla Direzione PP.OO. o dei Distretti che procederà per competenza. Deve essere tenuta traccia dell'avvenuta verifica in un registro appositamente predisposto (data, fascia oraria della verifica, e firma dell'addetto che ha effettuato la verifica).

## 2.9 Manutenzione del sistema

Costituiscono ovviamente eccezioni l'accesso al sistema e quindi alle immagini, effettuato ad esclusivo scopo di manutenzione, ed anche in questo caso i soggetti autorizzati devono essere limitati e chiaramente individuati come Amministratori di Sistema nel Documento Programmatico sulla Sicurezza aziendale.

## 3. Ambito del trattamento consentito agli incaricati

### 3.1 Trattamenti inerenti il SVS

Il funzionamento di un SVS aziendale comporta un trattamento di dati personali e parzialmente, potrebbe comportare anche un trattamento di dati personali sensibili (stato di salute) in caso di inquadramento di pazienti in transito nelle aree monitorate.

### 3.2 Informativa agli interessati

Come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tutte le aree monitorate sono e/o saranno identificabili chiaramente mediante appositi cartelli.

## 4. Riferimenti

Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.lgs 196/03).

Provvedimento generale dell'Autorità Garante in materia di videosorveglianza ( 8.4.2010 – Gazzetta Ufficiale n.99 del 29.4.2010 )

Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).